

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BRENTINO BELLUNO E L'ESERCIZIO COMMERCIALE
PER L'UTILIZZO E IL RIMBORSO DEL BUONO SPESA COMUNALE A FAVORE DEI
CITTADINI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE**

TRA

il Comune di BRENTINO BELLUNO C.F. 00659140230, nella persona di ALBERTO MAZZURANA che
interviene al presente atto in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

E

l'Esercizio commercialecon sede in Via
..... P. IVA, nella persona di
....., che interviene al presente atto in qualità
di.....,

in esecuzione della O.C.D.P.C. n. 658 del 29.03.2020, si conviene e si stipula quanto segue.

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA' DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha per oggetto l'utilizzo dei Buoni Spesa Comunali per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali convenzionati.

Le parti danno atto che la prestazione fiscale intercorre esclusivamente tra il soggetto privato e l'acquirente dei beni.

ART. 2 – MODALITA' DI UTILIZZO

I buoni spesa del valore nominale di **Euro 25,00** sono rilasciati dal Comune di BRENTINO BELLUNO; potranno essere spesi anche cumulativamente presso l'esercizio convenzionato entro il termine perentorio del 30.04.2021.

L'esercente potrà ritirare il Buono Spesa dai cittadini beneficiari e dovrà assicurarsi che il cittadino apponga sul retro del Buono Spesa la propria firma e la data di utilizzo, lo stesso buono dovrà altresì essere timbrato dall'esercente sempre sul retro nell'apposito spazio riservato all'esercizio commerciale.

ART. 3 – MODALITA' DI RIMBORSO

L'esercente convenzionato, al momento dell'acquisto da parte del beneficiario dei Buoni Spesa Comunali, ritira i Buoni e rilascia regolare documento fiscale (scontrino).

Successivamente l'esercente rendiconta i Buoni Spesa accettati ed emette una nota di debito fuori campo IVA al Comune di Brentino Belluno consegnando anche il/i Buono/i Spesa in originale.

Il valore rimborsato dal Comune a fronte della nota di debito ricevuta, non potrà in alcun modo eccedere l'importo indicato sul singolo buono o la somma del valore facciale dei buoni a cui la stessa nota si riferisce.

L'esercente convenzionato si impegna a consegnare tutta la documentazione necessaria ai fini del controllo della regolarità delle operazioni e per il rimborso dei Buoni Spesa all'ufficio Protocollo del Comune entro la fine del mese successivo dalla data del loro utilizzo.

ART. 4 – CONDIZIONI

I buoni spesa sono cumulabili, sono personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato sullo stesso buono), non trasferibili, nè cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante.

ART. 5 – BENI ACQUISTABILI CON IL BUONO SPESA

Con il buono spesa possono essere acquistati soli prodotti alimentari e per la pulizia della persona e della casa, compresi quelli in promozione, e non comprende:

- a) super alcolici vari;
- b) alimenti e prodotti per gli animali;
- c) arredi e corredi per la casa (es. stoviglie etc.).

E' in capo all'esercizio commerciale la verifica del corretto utilizzo del buono da parte dell'utente accertando l'identità del beneficiario e verificando che i prodotti acquistati rientrino tra quelli ammessi.

ART. 6 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione ed ha validità per tutta la durata dell'emergenza sanitaria da epidemia di COVID-19.

ART. 7 – RISERVATEZZA DEI DATI

L'esercizio commerciale, nell'ambito della realizzazione del servizio in argomento, è tenuto al rispetto della normativa in materia di privacy, ai sensi del Decreto Lgs. 196/2003.

ART. 8 – CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare controlli sul corretto utilizzo dei buoni spesa nel rispetto dei criteri e modalità indicati nella presente convenzione, riservandosi la facoltà di non riconoscere il rimborso al commerciante per prodotti venduti non conformi a quanto indicato all'art. 5, così come di interrompere il servizio per il beneficiario del buono.

ART. 9 – CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie tra le parti inerenti all'esecuzione della presente convenzione sarà competente il Tribunale di Verona, restando espressamente esclusa ogni forma di arbitrato.

ART. 10 – DOMICILIO

Per ogni effetto di legge, i contraenti eleggono domicilio presso la sede municipale di BRENTINO BELLUNO.

ART. 11 – NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile.

Letto, confermato, sottoscritto

Il Comune di Brentino Belluno.....

L'Esercizio Commerciale.....